

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 14 febbraio 2024

OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"* convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023, e in particolare, l'art. 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Il Commissario Straordinario

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto l'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che, al comma 1, demanda all'ISPESL il monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono e, per tale scopo, la raccolta, la registrazione, l'elaborazione e l'analisi dei dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 del decreto medesimo e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati nell'ambito delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dall'Istituto Nazionale di Statistica e da altre amministrazioni pubbliche;

Visto il comma 3 del suddetto articolo 244 del decreto legislativo n. 81/2008, il quale ha previsto la costituzione presso l'ISPESL di un registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto la soppressione dell'ISPESL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e il trasferimento delle relative funzioni all'INAIL;

Visti gli articoli 50 e 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

Vista la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 81 del 17 luglio 2019 con cui è stata adottata la "Convenzione tra INPS e INAIL per la trasmissione dei dati di cui all'art. 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni", con durata triennale e sottoscritta in data 25 ottobre 2019;

Preso atto della necessità di proseguire l'attività di fornitura a INAIL dei dati di carattere occupazionale rilevati da INPS nell'ambito della propria attività istituzionale con riferimento ai lavoratori contenuti negli elenchi forniti da INAIL, per i quali è stata accertata una patologia oncologica ovvero sono stati valutati come soggetti a rischio in base all'attività lavorativa svolta;

Preso atto che ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della Convenzione;

Atteso che la Convenzione ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata per pari durata su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi mediante scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC almeno tre mesi prima della scadenza;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.*";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di adottare l'allegata Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Micaela Gelera



CONVENZIONE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 244 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (di seguito denominato "INPS" o, congiuntamente all'INAIL, "le Parti") con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, codice fiscale n. 80078750587, rappresentato da...

e

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, (di seguito denominato "INAIL" o congiuntamente ad INPS "le Parti"), con sede in Roma, via IV Novembre n. 144, codice fiscale n. 01165400589, rappresentato da...

Premesso che

l'art. 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede presso l'ISPESL la costituzione di un registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale mediante l'utilizzo di informazioni, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 81/2008 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati nell'ambito delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dall'Istituto Nazionale di Statistica e da altre amministrazioni pubbliche;

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'ISPESL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e il trasferimento delle relative funzioni all'INAIL;

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento agli artt. 50 e 52, prevede la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e il relativo accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni stesse;

l'INPS, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, acquisisce ed elabora dati inerenti alla storia lavorativa dei lavoratori iscritti;

l'INAIL, in base al disposto di cui all'art. 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolge funzioni di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono e a tale scopo raccoglie, registra, elabora e analizza i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'INPS, dall'ISTAT e da altre amministrazioni pubbliche;

L'INPS e l'INAIL hanno già stipulato convenzioni per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'ultima delle quali sottoscritta in data 25 ottobre 2019 con durata triennale;

Visti

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.*";

Premesso e visto quanto sopra

per il raggiungimento dei fini istituzionali, in attuazione delle norme in materia di lavoro e di legislazione sociale, le Parti concordano:

Art. 1 (Oggetto e finalità)

L'INPS trasmette all'INAIL, in base all'art. 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il quale prevede l'istituzione di un registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, i dati di carattere occupazionale rilevati nell'ambito della propria attività istituzionale con riferimento ai lavoratori contenuti negli elenchi forniti dallo stesso INAIL, per i quali è stata accertata una patologia oncologica ovvero sono stati valutati come soggetti a rischio in base all'attività lavorativa svolta.

Nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, sono specificati i dati che l'INPS mette a disposizione dell'INAIL per lo svolgimento delle attività di propria competenza finalizzate alla costituzione del registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale.

L'INPS rende disponibili i dati, anche personali, di cui all'allegato 1, così come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dallo stesso, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni del servizio non preventivamente pianificabili.

Art. 2 (Definizioni)

Nell'ambito del testo e degli allegati alla presente Convenzione si intendono per:

Regolamento UE: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Codice: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

CAD: il Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82;

Convenzione: il presente atto convenzionale;

Responsabile della Convenzione: soggetto preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla Convenzione;

Referente tecnico: soggetto preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa della fornitura dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione.

Art. 3 (Modalità di trasmissione)

I dati di cui all'allegato 1 della presente Convenzione saranno richiesti dall'INAIL con cadenza non inferiore al semestre e trasmessi dall'INPS tramite canale SFTP.

Art. 4 (Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione)

Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle Parti per l'attuazione e la gestione della Convenzione. Eventuali modifiche ai riferimenti indicati nell'allegato 2 alla Convenzione potranno essere effettuate con scambio di comunicazioni tra le Parti.

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella Convenzione, INPS e INAIL, nominano il proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del medesimo documento. I nominativi e i recapiti dei Responsabili della Convenzione sono riportati nell'allegato 2 alla stessa, di cui costituisce parte integrante.

Rientra nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della stessa in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di:

- evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati;

- per sopravvenuta normativa.

INPS e INAIL nominano, inoltre, un proprio Referente tecnico responsabile dell'attivazione e della successiva gestione operativa della fornitura dei dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza organizzative previste nella Convenzione. I nominativi ed i recapiti dei Referenti tecnici sono riportati nel medesimo allegato 2.

Rientra nei compiti dei Referenti tecnici garantire per quanto di competenza:

- la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati trasmessi;
- la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE e dal Codice;
- l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione dei dati acquisiti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui sono stati forniti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.

Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno al trattamento dei dati personali relativi ai rispettivi referenti e firmatari esclusivamente per i fini di cui alla presente Convenzione, nel rispetto del Regolamento UE e del Codice.

Art. 5 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali anche appartenenti alle tipologie di cui all'art. 9 del Regolamento UE oggetto della presente Convenzione, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali e non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire

precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli art. 33 e 34 del Regolamento UE.

Art. 6 (Misure di sicurezza)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393 nonché con quelle contenute nello schema di convenzione quadro per la fruibilità telematica delle banche dati INPS, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 108 del 6 marzo 2014.

Art. 7 (Oneri)

Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della Convenzione.

Art. 8
(Durata, rinnovo, modifiche e recesso)

La presente Convenzione, di durata quinquennale, è efficace dal giorno della sottoscrizione e potrà essere rinnovata per pari durata su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi mediante scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno tre mesi prima della scadenza.

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente Convenzione dovranno essere concordate in forma scritta fra le Parti mediante scambio di comunicazioni tra le stesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Ciascuna Parte, fatte salve le cause di forza maggiore o caso fortuito, potrà altresì recedere dalla Convenzione, in ogni momento, manifestandone la volontà all'altra Parte, mediante scambio di comunicazioni tra le stesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Il recesso potrà essere esercitato qualora siano venute meno le finalità di cui alla presente Convenzione ovvero per sopravvenute disposizioni normative europee e nazionali, quali a titolo esemplificativo, in materia di infortuni sul lavoro, in materia prevenzionale, di tutela dei dati personali, o qualunque altra normativa che imponga alle Pubbliche amministrazioni obblighi incompatibili con la presente Convenzione.

Art. 9
(Foro competente e valore delle clausole)

Le Parti si impegnano a definire amichevolmente ogni questione che possa scaturire dall'esecuzione, interpretazione, risoluzione o recesso della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un'intesa per la risoluzione bonaria delle questioni sopra richiamate, qualsiasi controversia eventualmente derivante sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 10
(Forma della Convenzione)

La presente Convenzione è stipulata in formato elettronico, redatta in unico originale e sottoscritta con firma elettronica digitale di cui all'art. 24 del CAD. Per la forma contrattuale si richiamano gli articoli 2702 e 2704 c.c. e l'articolo 21 del CAD.

Art. 11
(Composizione della Convenzione e validità delle premesse e degli allegati)

La presente Convenzione è composta da n. 11 (undici) articoli e n. 2 (due) allegati, le premesse, nonché gli allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Per INPS

Per INAIL

Allegato 1: dati oggetto di fornitura

Dati inviati da INAIL a INPS

- codici fiscali dei lavoratori per i quali è stata accertata una patologia oncologica ovvero valutati come soggetti a rischio in base all'attività economica
- Cognome
- Nome
- Giorno di nascita
- Mese di nascita
- Anno di nascita
- Sesso
- Comune di nascita (codice catastale)
- Comune di nascita (in chiaro)
- Provincia di nascita
- Indirizzo di residenza
- Cap di residenza
- Comune di residenza (in chiaro)
- Provincia di residenza
- Numero identificativo INAIL

Dati INPS da restituire a INAIL:

Dati contributivi del lavoratore:

- Progressivo Inps
- Identificativo Inail
- data inizio periodo contributivo
- data fine periodo contributivo
- codice della contribuzione
- unità di misura della contribuzione
- numero di contributi per unità di misura della contribuzione
- matricola dell'azienda
- qualifica completa del lavoratore
- provincia di lavoro

Dati dell'azienda presso cui il lavoratore ha svolto attività lavorativa:

- matricola azienda
- forma societaria
- ragione sociale
- indirizzo
- codice fiscale
- partita iva
- descrizione attività economica
- CSC
- Codice ATECO

Allegato 2: FIGURE DI RIFERIMENTO

Figure di riferimento INPS:

Responsabile della Convenzione: Dott.ssa Simona Rigano
Telefono: 0659054247; email: simona.rigano@inps.it

Referente tecnico: Dott. Giovanni De Caro
Telefono: 0659053706; email: giovanni.decaro@inps.it

Figure di riferimento INAIL:

Responsabile della Convenzione: Dott.ssa Giovanna Tranfo
telefono 0694181207; email: g.tranfo@inail.it

Referente tecnico: Dott.ssa Stefania Massari
telefono 0654872058; email: s.massari@inail.it